

N. R.G. 8822/2020



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO  
SESTA CIVILE  
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8822/2020

tra

[REDACTED]

attore

e

[REDACTED]

convenuto

Oggi 28 settembre 2021 ad ore 9,45 innanzi al dott. Francesco Ferrari, sono comparsi:

Per [REDACTED] oggi sostituito dall'avv. [REDACTED]  
Platania

Per BANCO BPM SOCIETA' PER AZIONI

Il procuratore dell'attrice precisa le conclusioni come da fogli separati inviati telematicamente.

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* dandone lettura.

Il Giudice

Francesco Ferrari



Sentenza n. 7761/2021 pubbl. il 28/09/2021

RG n. 8822/2020

Repert. n. 7938/2021 del 28/09/2021



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SESTA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Ferrari ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **8822/2020** promossa da:

**[REDACTED]** (C.F. 02259180129), con il proc. dom. avv. FABIANI FRANCO,  
VIA ALBERTOLLI,, 9 COMO

parte attrice

contro

**[REDACTED]** (C.F. 09722490969), con il proc. dom. avv. ,

parte convenuta



## CONCLUSIONI

Per parte attrice:

**In via principale**

*in accoglimento della domanda attorea,*

*- accertata e dichiarata l'illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito prodotti sul conto corrente ordinario n. 068/18843 per esposizione propria e per effetto del "giroconto" di interessi provenienti dal conto d'ordine n. 068/18843, per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in atti - ivi compreso quello successivo alla entrata in vigore della Delibera CICR 9/2/2000, per inefficacia e inapplicabilità della stessa – nonché, dalla prima contabile utile sino al 12 febbraio 2010, l'illegittimità di applicazione di un tasso di interesse debitore superiore a quello previsto dalla norma di cui all'art. 117 d.lgs. 385/93, e per tutto il periodo documentato, l'illegittimità di applicazione di somme per Commissioni di Massimo Scoperto e per spese di chiusura periodica del conto e dichiarato, altresì, il diritto all'accredito di interessi creditori al saggio ex art. 117 TUB, per tutto il periodo di cui alle contabili in atti;*

*- per l'effetto, condannare la banca a rettificare il saldo, nominalmente evidenziato dal conto corrente ordinario alla data dell'ultima contabile in atti, in € 47.812,48, così come quantificato dal CTU nella seconda ipotesi formulata dal medesimo, laddove ha applicato "i tassi creditori più favorevoli al correntista i tassi dei 12 mesi precedenti l'operazione o il tasso massimo BOT dei 12 mesi precedenti la stipulata del contatto (contratto stipulato il 27.9.1995- quindi tasso massimo del periodo 1.7.94-30.9.94 pari al 10,526%)" a norma dell'art. 117 TUB.*

*Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, comprensivi di oneri per la consulenza tecnica d'ufficio, ivi incluso quanto eventualmente anticipato e per la consulenza tecnica di parte, oltre*



*rimborso forfetario spese generali (15%) IVA e CPA come per legge da liquidarsi in via di distrazione a favore dello scrivente procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari.*

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato la N. [REDACTED] conveniva in giudizio [REDACTED] [REDACTED], al fine di ottenerne la condanna alla rideterminazione del saldo di un conto corrente ancora in essere.

L'attrice in particolare esponeva:

- che dal 27.9.1995 intratteneva presso la P. [REDACTED], oggi confluita nella convenuta, un rapporto di conto corrente, cui negli anni si era aggiunto un conto corrente accessorio collegato a una apertura di credito salvo buon fine;
- che il conto era ancora in essere;
- che il saldo di conto corrente era viziato dall'addebito illegittimo per tutta la durata del rapporto di interessi anatocistici, oltre che di spese di chiusura trimestrale del conto e di commissioni di massimo scoperto non pattuite;
- che non erano stati pattuiti per iscritto gli interessi in misura ultralegale in concreto applicati;
- che l'ammontare complessivo degli addebiti illegittimi operati in corso di rapporto ammontava a euro 73.004,49.

All'udienza del 13.10.2020 nessuno compariva per il [REDACTED] la quale, non essendosi costituita in giudizio, veniva dichiarata contumace.

Espletata consulenza tecnica di ufficio di tipo contabile, il giudice rinviava all'odierna udienza per la discussione e decisione della causa ex art. 281 sexies c.p.c.



## MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attorea è fondata e, pertanto, merita di trovare accoglimento nella misura che di seguito si indica.

Parte attrice, come si è detto nella parte narrativa della presente sentenza, ha contestato sotto differenti profili plurimi addebiti in conto corrente, sulla premessa di come il contratto di conto corrente originario non contenesse una pattuizione dei tassi di interesse da applicare, così come conteneva una illegittima pattuizione di interessi anatocistici.

Sorge, pertanto, la necessità di vagliare analiticamente le doglianze attoree.

### **Interessi anatocistici.**

In primo luogo, infatti, va rilevato come debba essere dichiarata nulla la clausola contrattuale di capitalizzazione degli interessi debitori con periodicità trimestrale, in quanto in contrasto con la disciplina dettata in materia di anatocismo dall'art. 1283 c.c., senza che tale deroga potesse considerarsi giustificata dalla sussistenza di usi normativi difformi.

In proposito non possono che essere solo ricordate le pronunce giurisprudenziali ormai assolutamente consolidate nel senso sopra riassunto, con l'effetto che gli interessi anatocistici addebitati dalla banca per tutta la durata del rapporto debbano essere necessariamente scomputati in sede di rideterminazione del saldo.

A tal proposito, infatti, va evidenziato come non risulti agli atti prova documentale in ordine a un adeguamento del rapporto contrattuale in essere alla sopravvenuta disciplina dell'art. 120 secondo comma TUB, secondo le modalità a tal fine previste dall'art. 7 della Delibera C.I.C.R. del 9.2.2000.

In forza di tali disposizioni, infatti, è stata riconosciuta la legittimità della prassi anatocistica bancaria a condizione che fosse assicurata una pari periodicità della capitalizzazione degli interessi creditori e



debitori, prevedendo la possibilità per gli istituti di credito di adeguarsi alla nuova disciplina entro il 30.6.2000, mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di un avviso circa la modifica alle condizioni contrattuali previgenti, sempre che detta modifica fosse attuata in senso favorevole ai correntisti.

Senonchè non può non rilevarsi come parte convenuta, rimanendo contumace nel presente giudizio, non abbia adeguatamente provato di essersi adeguata alle prescrizioni appena ricordate, omettendo di produrre l'estratto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale riguardante le modalità di adeguamento dei conti correnti in essere.

In difetto, pertanto, di prova circa la correttezza dell'adeguamento alla nuova disciplina operato dalla banca sui propri contratti di conto corrente in essere, ne consegue che la prassi anacronistica seguita per tutta la durata del contratto debba considerarsi illegittima, in quanto operata in forza di clausola nulla per contrarietà all'art. 1283 c.c., norma imperativa di ordine pubblico economico.

#### **Spese di chiusura trimestrale del conto.**

Parte attrice ha, in secondo luogo, contestato la legittimità dell'addebito in conto corrente di spese trimestrale di fittizia chiusura del rapporto, evidenziandone l'illegittimità delle stesse e, comunque, la loro non previsione contrattuale.

Tale ultima circostanza, confermata dall'esame del documento contrattuale in atti, è sufficiente a ritenere fondata la doglianza, con conseguente necessità di scomputo degli importi per tali causali addebitati.

#### **Commissioni di massimo scoperto.**

Per la medesima ragione vanno scomputati gli addebiti a titolo di commissioni di massimo scoperto operate sul conto principale e accessorio sino alla data della prima pattuizione di tale onere, risalente al 12.2.2010.



Parte attrice ha contestato per la verità tali addebiti senza limitazioni, da un lato sostenendo come la pattuizione sopra richiamata sarebbe comunque indeterminata e che, in ogni caso, la commissione sarebbe nulla per difetto di causa.

Sennonchè va osservato quanto al primo profilo come la pattuizione preveda espressamente la periodicità dell'addebito e la misura in termini percentuali della commissione, mentre la base di riferimento per la sua applicazione emerge dalla stessa denominazione dell'istituto.

Quanto al secondo profilo di contestazione, va rilevato come l'istituto risponda alla funzione causale di assicurare alla banca un corrispettivo per lo sforzo economico organizzativo assunto con la stipula di una apertura di credito, rappresentato dalla necessità di accantonare e tenere a disposizione l'intera somma oggetto dell'affidamento, in modo da poter adempiere all'obbligazione contratta con il cliente di mettere a sua disposizione tale importo, in tutto o in parte, per il solo fatto che e nella misura in cui questi decida di farne utilizzo.

La sussistenza di una causa giustificatrice dell'istituto oggi è definitivamente confermata dalla disciplina normativa della commissione attribuita con la Legge 2/2009.

#### **Interessi ultralegali.**

La mancata pattuizione per iscritto dei tassi di interesse da applicare ai rapporti in esame determina l'illegittimità dell'addebito operato dalla banca di interessi convenzionali, dal momento che la relativa pattuizione deve essere dichiarata nulla per indeterminatezza del suo oggetto; trattandosi di contratto stipulato nel 1995, quindi, gli interessi applicabili (sia dal lato creditore che debitore) dovranno essere quantificati secondo il tasso sostitutivo dettato dall'art. 117 TUB, sino alla data di prima pattuizione, ossia il 12.2.2010, quando potrà condividersi l'addebito di interessi al tasso convenzionale.

Quanto al tasso creditore, il ricorso al "tasso sostitutivo BOT" dovrà essere effettuato facendo



riferimento all'ipotesi di conteggio che richiami il tasso medio dei Buoni del Tesoro nell'anno precedente l'annotazione a credito dell'interesse.

**Rideterminazione del saldo di conto corrente.**

Sulla base di tale permessa, pertanto, si è reso rideterminare il saldo del conto corrente, scomputando gli addebiti illegittimi nei limiti in cui gli stessi sono stati provati, tramite la produzione degli estratti conto (e quindi a partire dal 31.1.1996) e raccordando tali saldi a copertura dei trimestri per i quali non è stato prodotto il relativo estratto conto.

A tal fine ritiene il giudice di poter fare proprie le conclusioni contabili cui è pervenuto il consulente tecnico dell'ufficio, in quanto il relativo elaborato è risultato fedele al quesito sottoposti e scevro da palesi errori e incongruenze, tanto da non avere dato luogo a rilievi critici.

Per tali ragioni, in accoglimento della domanda attorea, il saldo del conto corrente n. 5137, cui accede il conto accessorio n. 18843, va rideterminato alla data del 31.3.2019 in euro 39.370,03 a credito della correntista, a fronte di un saldo bancario di euro 10,76 a debito dell'attrice.

Le spese di lite seguono la soccombenza e, determinate in ragione della differenza tra il saldo originario e quello ricalcolato, si liquidano in complessivi euro 5.961,00, oltre c.p.a., di cui euro 675,00 per spese generali ed euro 786,00 per rimborso spese.

A carico della convenuta vanno poste in via definitiva anche le spese di c.t.u., liquidate in complessivi euro 4.200,00, oltre i.v.a e previdenza.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:

- in accoglimento della domanda proposta da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED]





Sentenza n. 7761/2021 pubbl. il 28/09/2021  
RG n. 8822/2020  
Repert. n. 7938/2021 del 28/09/2021

ridetermina alla data del 31.3.2019 il saldo del conto corrente [redacted], cui accede il conto accessorio n. [redacted], in euro 39.370,03 a credito della attrice;

- condanna la convenuta a rifondere l'attrice delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 5.961,00, oltre c.p.a., di cui euro 675,00 per spese generali ed euro 786,00 per rimborso spese;
- pone definitivamente a carico della convenuta le spese di c.t.u., liquidate in complessivi euro 4.200,00, oltre i.v.a e previdenza.

Così deciso in Milano il 28 settembre 2021

Il giudice

Francesco Ferrari

